

PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE - ART. 18 TULPS

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

L'obbligo del preavviso è stabilito dall'art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza); il preavviso è necessario per motivi di sicurezza.

Chi intende organizzare una riunione o manifestazione soggetta ad autorizzazioni o segnalazioni, può inoltrare al SUAP anche il preavviso previsto dall'art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773; sarà in questo caso il SUAP a trasmetterlo direttamente alla Questura.

L'organizzatore, prima di presentare le pratiche amministrative, deve contattare personalmente gli uffici della Questura per fornire tutte le informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell'evento, ma indicare anche il numero approssimativo dei partecipanti.

La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori dal richiedere all'autorità competente l'autorizzazione all'eventuale occupazione del suolo pubblico.